

COMUNE DI CORNO GIOVINE

Provincia di Lodi



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA – PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

DELIBERAZIONE N. 2 DEL 11/03/2023

OGGETTO:

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) PER L'ANNO 2023

L'anno **duemila ventitré** addì **undici** del mese di **marzo** alle ore **10.30** convocato nei modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito nella sala consiliare del Municipio, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali Signori:

	Presenti	Assenti
1) TANSINI GIANPIERO	x	
2) BERNOCCHI PIETRO	x	
3) BONFANTI ELEONORA	x	
4) MUTTI ALESSANDRO	x	
5) SUDATI STEFANIA		a.g.
6) CREMASCHI LUIGI ARMANDO	x	
7) GARIONI CRISTIAN		a.g.
8) CONCOREGGI LUCA		a.g.
9) GHIZZINARDI ANGELO LUIGI		x
10) MAGGI CLEMENTINA	x	
11) SOBACCHI LUIGI	x	
TOTALE	7	4

Partecipa il Segretario Comunale **dott. Nicola CARAVELLA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **Dott. Gianpiero TANSINI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) PER L'ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

RICHIAMATO l'art.1 c.775 della Legge 29/12/2022 n. 197 (legge di Bilancio) pubblicata in GU SG 303 so n. 43 del 29/12/2022 con quale è disposto, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, il differimento al 30/04/2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali.

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020, attuando l'unificazione dell'IMU e della TASI, cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU a parità di pressione fiscale complessiva;

PRESO ATTO che il comma 740 chiarisce il presupposto dell'imposta che è il medesimo dell'ICI e dell'IMU, ovvero il possesso degli immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO come, al comma 741 vengono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10",

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

CONSIDERATO che i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI possono modulare le aliquote aumentandole al massimo dell' 1,06%, raggiungendo il valore dell'1,14%, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748 che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura del 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 1 punto percentuale o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750 che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751 che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che, in presenza delle condizioni suddette, i predetti fabbricati sono stati assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre sono considerati esenti a decorrere dal 2022,;

VISTO il comma 752 che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753 che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754 che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 il quale dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
5,0‰	6,0‰	0,0‰	abitazione principale di lusso
1,0‰	1,0‰	0,0‰	fabbricati rurali strumentali
1,0‰	2,5‰	0,0‰	"beni merce"
7,6‰	10,6‰	0,0‰	terreni agricoli
8,6‰*	10,6‰	7,6‰**	Fabbricati gruppo "D"
8,6‰	10,6‰	0,0‰	altri immobili

*= di cui 7,6‰ da versare allo Stato **= pari alla quota richiesta e spettante allo Stato

RITENUTO, pertanto, di **confermare per l'anno 2023 le seguenti aliquote:**

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MOTIVAZIONE
UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL CONTRIBUENTE, LIMITATAMENTE ALLE CATEGORIE A/1, A/8 E A/9, E RELATIVE PERTINENZE (UNA PER OGNI CATEGORIA C2, C6 E C7) – ABITAZIONE DI LUSSO-	5 ‰	Aliquota base prevista per legge
		Detrazione di imposta come per legge € 200
TERRENI AGRICOLI E AREE FABBRICABILI PER I TERRENI NON POSSEDUTI E CONDOTTI DA IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI O COLTIVATORI DIRETTI;	9 ‰	Aliquota aumentata rispetto ad aliquota base
ALTRI IMMOBILI OGGETTO DI TASSAZIONE ALTRI IMMOBILI – (CAT. DA A1 A A10 CAT. B – CAT. DA C1 A C7 –) E GLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D CON ESCLUSIONE DELLA CATEGORIA D10	10,60 ‰	Aliquota aumentata al valore massimo previsto
ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE CONCESSE IN COMODATO AI PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO, CON REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E POSSESSO DA PARTE DEL COMODANTE DI MASSIMO DUE UNITÀ ABITATIVE NELLO STESSO COMUNE	Aliquota 10,60‰ base imponibile ridotta del 50% ai sensi dell'art.1 comma 10 L.218/2015;	Aliquota aumentata al valore massimo previsto
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA CATASTALE D/10	1‰	Aliquota Base
"BENI MERCE"	0.00 ‰	Esenti

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai responsabili spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

- a) Responsabile servizio interessato:
- b) Responsabile del servizio finanziario:

Con n. 7 (sette) voti favorevoli su n. 7 (sette) presenti (nessuno astenuto, nessuno contrario) resi per alzata di mano

DELIBERA

- DI APPROVARE tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di CONFERMARE, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU, da applicare **nell'anno 2023** come riportate nella seguente tabella:

- TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MOTIVAZIONE
UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL CONTRIBUENTE, LIMITATAMENTE ALLE CATEGORIE A/1, A/8 E A/9, E RELATIVE PERTINENZE (UNA PER OGNI CATEGORIA C2, C6 E C7) – ABITAZIONE DI LUSO-	5 ‰ Detrazione di imposta come per legge € 200	Aliquota base prevista per legge
TERRENI AGRICOLI E AREE FABBRICABILI PER I TERRENI NON POSSEDUTI E CONDOTTI DA IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI O COLTIVATORI DIRETTI;	9 ‰	Aliquota aumentata rispetto ad aliquota base
ALTRI IMMOBILI OGGETTO DI TASSAZIONE ALTRI IMMOBILI – (CAT. DA A1 A A10 CAT. B – CAT. DA C1 A C7 –) E GLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D CON ESCLUSIONE DELLA CATEGORIA D10	10,60 ‰	Aliquota aumentata al valore massimo previsto

ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE CONCESSE IN COMODATO AI PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO, CON REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E POSSESSO DA PARTE DEL COMODANTE DI MASSIMO DUE UNITÀ ABITATIVE NELLO STESSO COMUNE.	Aliquota 10,60‰ base imponibile ridotta del 50% ai sensi dell'art.1 comma 10 L.218/2015;	Aliquota aumentata al valore massimo previsto
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA CATASTALE D/10	1‰	Aliquota aumentata al valore massimo previsto
“BENI MERCE”	0.00 ‰	esenti

- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal **1° gennaio 2023**,
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Inoltre,

Con n. 7 (sette) voti favorevoli su n. 7 (sette) presenti (nessuno astenuto, nessuno contrario) resi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato, sottoscritto,

IL PRESIDENTE
dott. Gianpiero Tansini

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicola Caravella

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi

Corno Giovine, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicola Caravella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di illegittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 il **11/03/2023**.

Corno Giovine, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicola Caravella